

urs Repertorio n. 27.031 Raccolta n. 6.377  
Verbale della riunione del consiglio di amministrazione della "Fon-  
dazione 7 Novembre Onlus" tenutasi il giorno 19 ottobre 2020.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre,  
in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47, alle  
ore undici e trenta minuti circa.

Io, Monica TARDIVO,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e  
Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della  
Fondazione infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevan-  
done verbale, alla riunione del consiglio di amministrazione della  
"Fondazione 7 Novembre Onlus",

qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Trasferimento della sede nel Comune di Torino; deliberazioni i-  
nerenti e conseguenti;
2. suddivisione del patrimonio della Fondazione in un patrimonio  
indisponibile ed in un fondo di gestione; deliberazioni inerenti e  
conseguenti;
3. approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione; deli-  
berazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor  
**MAGNANELLI Giorgio**, nato a Serrungarina (PU) il 27 settembre  
1954, domiciliato a Genova, piazza della Vittoria n. 8/20,  
codice fiscale MGN GRG 54P27 I670E,  
della cui identità personale io notaio sono certo,  
nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione  
della

**"Fondazione 7 Novembre Onlus"**, con sede in Genova, piazza  
della Vittoria n. 8/20, iscritta nel registro delle persone giuridiche  
istituito presso la Prefettura di Genova al n. 31, codice fiscale  
95089150106.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti:

BENINI Paolo - vice presidente

CANETTA Marzia;

- che esso comparente ha accertato l'identità e la legittimazione  
dei presenti;

- che la riunione, partecipando tutti gli amministratori ed essendo-  
si gli intervenuti dichiarati pienamente informati sugli argomenti  
da trattare, è regolarmente costituita e valida a deliberare.

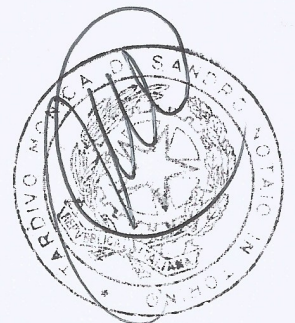
Assume la presidenza, a sensi di statuto, esso signor comparente  
il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale della riunione,  
con il consenso di tutti i consiglieri, dichiara aperti i lavori e passa  
allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

Sul punto

trasferimento della sede nel Comune di Torino; deliberazioni ine-  
renti e conseguenti,

il presidente espone ed illustra la proposta di trasferire la sede

Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale I  
di Torino  
il 11/11/2020





della Fondazione da Genova, piazza della Vittoria n. 8/20, a Torino, all'indirizzo di corso Giacomo Matteotti n. 12, ricordando agli altri amministratori che tale trasferimento comporterà per la Fondazione l'obbligo di procedere all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il consiglio di amministrazione della  
**"Fondazione 7 Novembre Onlus",**

intesa l'esposizione del presidente,

d e l i b e r a

di trasferire la sede della Fondazione da Genova, piazza della Vittoria n. 8/20, a Torino, all'indirizzo di corso Giacomo Matteotti n. 12.

\* \* \*

Al termine della lettura il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera e accerta che la stessa risulta approvata all'unanimità.

Sul punto

suddivisione del patrimonio della Fondazione in un patrimonio indisponibile ed in un fondo di gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente espone ed illustra la proposta di suddividere il patrimonio della Fondazione in un patrimonio indisponibile e in un fondo di gestione: al patrimonio indisponibile della Fondazione verrà attribuito una parte dell'attuale patrimonio della Fondazione, per un importo pari ad euro 80.000 (ottantamila), avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione e, qualora il patrimonio netto della Fondazione si riduca al di sotto di tale importo, lo stesso verrà ripristinato senza indugio sino all'ammontare iniziale a cura dell'organo amministrativo o del Fondatore. Prosegue il presidente attestando che detta somma risulta depositata presso il conto corrente intestato alla Fondazione in essere presso la Banca Passadore n. 1111628 filiale di Milano.

Il presidente prosegue dichiarando che il patrimonio indisponibile dovrà essere investito in modo prudentiale, così da risultare produttivo di reddito, e conclude precisando che il patrimonio rimanente verrà attribuito al fondo di gestione della Fondazione e destinato al perseguimento degli scopi statutari.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il consiglio di amministrazione della  
**"Fondazione 7 Novembre Onlus",**

intesa l'esposizione del presidente,

d e l i b e r a

1) di suddividere il patrimonio della Fondazione in un patrimonio indisponibile e in un fondo di gestione;



2) di attribuire al patrimonio indisponibile una parte dell'attuale patrimonio della Fondazione per un importo pari ad euro 80.000 (ottantamila);

3) di attribuire la porzione di patrimonio rimanente al fondo di gestione della Fondazione.

\* \* \*

Al termine della lettura il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera e accerta che la stessa risulta approvata all'unanimità.

Sul punto

approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente espone ed illustra la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto, sia al fine di recepire statutariamente quanto deliberato nell'odierna riunione, sia al fine di una generale razionalizzazione dello stesso anche in vista della richiesta di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino.

Egli invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il consiglio di amministrazione della

**"Fondazione 7 Novembre Onlus",**

intesa l'esposizione del presidente,

d e l i b e r a

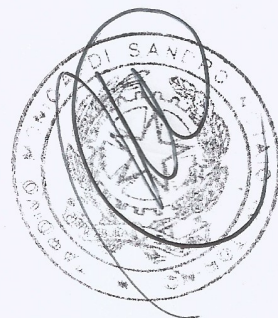
1) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale presentato dal presidente e distribuito in copia ai presenti;  
2) di conferire mandato al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, incluso il potere di compiere quanto necessario per ottenere l'approvazione di legge alla presente deliberazione, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità con esplicita e preventiva approvazione del loro operato ed espressa facoltà di modificare lo statuto come infra allegato, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

\* \* \*

Al termine della lettura il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera e accerta che la stessa risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara conclusa la riunione del consiglio di amministrazione alle ore dodici e otto minuti circa.

Il nuovo statuto della Fondazione, aggiornato con le modifiche testè approvate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di



me notaio al comparente.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore dodici e dieci minuti circa.

Consta il presente atto di due fogli scritti, da persone di mia fiducia, per sei pagine intere e quanto alla settimana sin qui.

All'originale firmato:

Giorgio MAGNANELLI

Monica TARDIVO notaio





## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### "7 NOVEMBRE ONLUS"

#### Art. 1

#### **COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE**

Su iniziativa di Paolo Benini è costituita la **"Fondazione 7 Novembre Onlus"** (la "Fondazione") con sede a Torino.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie.

È obbligatorio l'uso dell'acronimo «Onlus» nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### Art. 2

#### **FONDATARE**

E' fondatore il signor Paolo Benini.

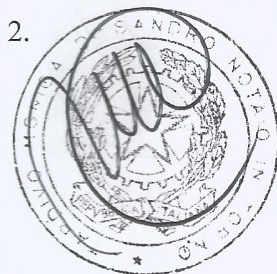
#### Art. 3

#### **SCOPI E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza in modo diretto a favore di soggetti meritevoli di solidarietà e indirettamente tramite erogazioni liberali a favore di soggetti ed enti sia italiani sia esteri – per questi ultimi limitatamente ai soli aiuti umanitari - che perseguono esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari.

Gli enti a favore dei quali la Fondazione effettua le erogazioni liberali di cui al precedente comma devono essere enti senza scopo di lucro che rispettino i requisiti previsti dall'art. 30, quarto comma, D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2.





È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività mobiliari e immobiliari sono limitate a quanto descritto nel successivo articolo 4.

#### **Art. 4**

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai fondi erogati dal Fondatore in sede di costituzione.

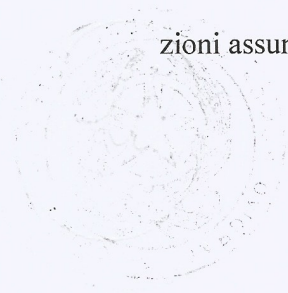
Tale patrimonio potrà essere utilizzato a scopo di investimento mobiliare, escluso qualsiasi utilizzo in strumenti finanziari con interessi nei settori "non etici" quali a titolo esemplificativo e non esaustivo produzione e commercio di armamenti, sfruttamento del lavoro minorile e simili.

Lo stesso potrà altresì essere utilizzato a scopo di investimento immobiliare purchè in immobili che vengano destinati ad un utilizzo conforme agli scopi della Fondazione.

Esso potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o di quanti abbiano interesse al sovvenzionamento della Fondazione con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese, sempreché espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.

Il patrimonio della fondazione si divide in patrimonio indisponibile e fondo di gestione.

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione indisponibile, per un importo pari ad euro 80.000, avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione.





Qualora il patrimonio netto della Fondazione si riduca al di sotto di tale importo, lo stesso verrà ripristinato senza indugio sino all'ammontare iniziale, a cura dell'organo amministrativo o del Fondatore.

Il patrimonio indisponibile dovrà essere investito in modo prudentiale, così da risultare produttivo di reddito.

Il fondo di gestione della Fondazione, comprendente tutti i beni della stessa che non facciano parte del patrimonio indisponibile, è destinato al perseguimento degli scopi statutari; tale fondo sarà incrementato mediante attribuzione di tutto quanto non venga espressamente destinato a patrimonio indisponibile a norma di Statuto o per espressa volontà della Fondazione.

#### **Art. 5**

### **FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, sia direttamente sia con contributi, prestazioni, donazioni in denaro o in natura a favore di soggetti ed Enti, mediante l'intervento e l'erogazione di parte del proprio patrimonio nonché con le rendite del medesimo, perseguendo esclusivamente gli obiettivi indicati nell' Art. 3.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone, oltre che del suo patrimonio e delle relative rendite, di ogni eventuale oblazione, elargizione o contributo proveniente da terzi e destinato all'attuazione degli scopi statutari.

#### **Art. 6**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'organo amministrativo predispone e approva il bilancio consuntivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.





È tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, e come tali preclusi:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori, ai sostenitori, ai benemeriti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove nominati, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto (dal D.M.G. 2 settembre 2010, n. 169 e successive modificazioni ed integrazioni), per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi che superino quanto previsto dall'art. 10, sesto comma, lettera e) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

#### **Art. 7**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri designati dal Fondatore oppure, qualora egli non volesse o non potesse provvedervi, dal coniuge o in caso di suo impedimento dai suoi figli in ordine di an-



zianità. Ugualmente si provvederà per il rinnovo, nonché per sostituire i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi ragione.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che ha provveduto alla loro nomina, e possono essere riconfermati per 3 (tre) mandati consecutivi.

Potrà essere previsto a favore del Consiglio di Amministrazione un compenso nel rispetto del limite fissato dall'art. 10, sesto comma, lettera c) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

#### **Art. 8**

##### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente viene nominato, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio, dal Fondatore insieme al Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della designazione, alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione sceglierà altresì tra i suoi componenti un vice Presidente.

Per la durata e il rinnovo degli incarichi del Presidente e del vice Presidente trova applicazione quanto previsto per la carica di consigliere. Il Presidente rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi ed in qualunque sede e grado di giurisdizione, spettandogli altresì la legale rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente, cui compete la rappresentanza legale nei limiti delle attribuzioni delegate.

Il vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di singoli affari o categorie di affari, con attribuzione della rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

#### **Art. 9**





## **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati e persone fisiche, nazionali e internazionali;
- delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, la modifica del presente statuto;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto;
- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- delibera lo scioglimento dell'ente, all'unanimità dei suoi componenti.

### **Art. 10**

## **CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

Dovrà inoltre essere convocato, con le stesse modalità, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio si raduna presso la sede o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

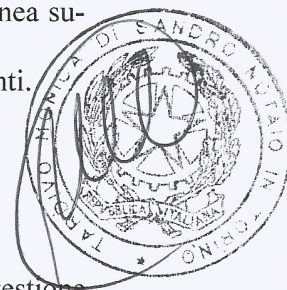
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 11**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 C.C., la gestione della fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un collegio dei revisori composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e due supplenti. I revisori sono nomi-





nati dal Fondatore, che dovrà designarli scegliendoli in una rosa di nominativi, pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere a lui sottoposta dal Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica, durano in carica tre anni e possono essere confermati per massimi 3 mandati consecutivi.

Nei casi previsti dalla legge il collegio dei revisori provvederà altresì alla redazione della relazione di controllo da allegarsi al bilancio.

Il collegio dei revisori si riunisce su iniziativa del Presidente del collegio; alle riunioni del collegio si applica la disciplina prevista per le riunioni dell'organo amministrativo, escluso l'obbligo di riunione almeno due volte l'anno.

#### **Art. 12**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

A seguito dello scioglimento, l'Organo amministrativo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà integralmente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 13**

### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

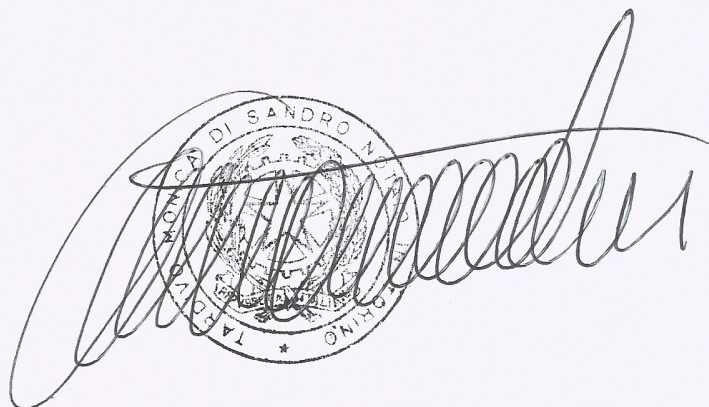
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative.

Firmato:

Giorgio MAGNANELLI

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento, composto di sette fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato. -----  
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72. -----  
Torino, il giorno 13 novembre 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "MONICA DI SANDRO TARDIVO" around the perimeter and "NOTAIO IN TORINO" in the center. The signature is a cursive script that flows from left to right, partially obscuring the seal.